Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 23 maggio 2024
(OR. en)

10254/24

LIMITE

COPEN 277
JAI 865

PUBLIC

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione giudiziaria con i paesi terzi nella lotta contro la criminalità organizzata - Approvazione

1. La presidenza ha proposto un progetto di conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione giudiziaria con i paesi terzi nella lotta contro la criminalità organizzata. La proposta è stata esaminata dal gruppo "COPEN" del Consiglio ed è stata discussa anche in sede di comitato ad alto livello CATS. Il progetto è stato modificato in alcuni punti e successivamente messo a punto nel documento 10077/24.

2. Le delegazioni hanno in seguito confermato il testo definitivo, non avendo sollevato obiezioni alla scadenza del termine di mercoledì 22 maggio, ore 10:00.

3. Alla luce di quanto precede, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a:

   a) confermare l'accordo sul testo delle conclusioni che figura nell'allegato della presente nota;

   b) raccomandare al Consiglio di approvare le conclusioni che figurano nell'allegato della presente nota.

ALLEGATO

Conclusioni del Consiglio

Lotta al traffico di droga e alla criminalità organizzata:

rafforzamento della cooperazione giudiziaria con i paesi terzi

PUBLIC

Introduzione

Questione generale

a) La criminalità organizzata e il traffico illecito di stupefacenti rappresentano una grave minaccia per i cittadini, le imprese e le istituzioni europee, nonché per l'economia europea e la sicurezza degli Stati membri. I gruppi della criminalità organizzata ricorrono sempre più spesso alla violenza estrema, all'infiltrazione nell'economia lecita e alla corruzione, intaccando così lo Stato di diritto e mettendo a rischio i principi fondamentali delle nostre democrazie.

b) La strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025[1] mira a rafforzare la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie, a contrastare le strutture della criminalità organizzata e i reati altamente prioritari, a eliminare i profitti illegali e a garantire una risposta moderna agli sviluppi tecnologici. La strategia dell'UE in materia di droghe per il periodo 2021-2025 e il piano d'azione dell'UE in materia di droghe per il periodo 2021-2025 forniscono il quadro politico generale per la politica in materia di droghe. Essi adottano un approccio basato su dati probanti, integrato, equilibrato e multidisciplinare al fenomeno delle droghe a livello nazionale, dell'UE e internazionale. Un documento più recente, la comunicazione della Commissione dal titolo "Tabella di marcia dell'UE per contrastare il traffico di droga e la criminalità organizzata"[2], definisce azioni volte a rafforzare la resilienza dei centri logistici, anche attraverso l'Alleanza europea dei porti, e a smantellare le reti criminali ad alto rischio, nonché azioni in materia di prevenzione e cooperazione internazionale.

---

1 Doc. 8085/21 + ADD 1.
2 Doc. 14114/23.

c) Sulla base di tale quadro e nel contesto della situazione sempre più allarmante per quanto riguarda le droghe, vi è l'urgente necessità di intraprendere azioni incisive per combattere la criminalità organizzata legata alla droga, con uno sforzo di collaborazione da parte degli Stati membri, delle istituzioni e delle agenzie dell'UE e secondo un approccio multidimensionale. Le presenti conclusioni affrontano gli aspetti di tali azioni relativi al rafforzamento della cooperazione giudiziaria con i paesi terzi.

Cooperazione giudiziaria

d) La maggior parte delle reti criminali più minacciose ha una portata che si estende al di fuori dell'UE. Tale portata globale si riflette nella composizione delle reti criminali, laddove tra i membri delle 821 reti criminali più minacciose sono rappresentate 112 nazionalità[3]. La cooperazione giudiziaria con i paesi terzi è pertanto essenziale per facilitare l'azione penale e consegnare alla giustizia i membri delle reti criminali.

e) La cooperazione giudiziaria con i paesi terzi è già ben sviluppata a livello sia di Stati membri che dell'UE. A livello dell'UE esistono già numerosi mezzi, forum e strumenti giuridici. Eurojust, la Procura europea (EPPO) e la rete giudiziaria europea in materia penale (RGE), in particolare, ampliano costantemente il loro dialogo e i loro partenariati con i paesi terzi per facilitare la cooperazione giudiziaria. Per migliorare ulteriormente la cooperazione giudiziaria con i paesi terzi nella lotta contro la criminalità organizzata sono necessarie misure supplementari, entro i limiti dei trattati. I lavori in tal senso dovrebbero concentrarsi su un numero limitato di priorità, in modo da conseguire risultati a breve termine.

[3] Relazione pubblica di Europol, "Decoding the EU's most threatening criminal networks" (Decodificare le reti criminali dell'UE più minacciose).

f) Le misure che potrebbero essere adottate a livello sia dell'Unione che nazionale per rafforzare la cooperazione giudiziaria in materia penale variano a seconda del paese terzo interessato. Tra gli elementi da prendere in considerazione figurano: il livello esistente di cooperazione sul piano giudiziario e dell'attività di contrasto; la situazione in termini di Stato di diritto e diritti fondamentali, compresa la protezione dei dati; la situazione del paese terzo in quanto paese di origine, di transito o di destinazione delle persone vittime della tratta e dei beni oggetto di traffici; la misura in cui il paese terzo è un paese di origine di organizzazioni criminali attive nell'UE; la misura in cui il paese terzo è utilizzato impropriamente come porto sicuro da persone sospettate di svolgere un ruolo chiave nelle attività di un'organizzazione criminale e di trarre vantaggio dalle attività criminali e dai relativi proventi – note anche come obiettivi di elevato valore. Un altro elemento che può essere preso in considerazione è la presenza di debolezze significative che contribuiscono alla capacità delle organizzazioni criminali di riciclare denaro o trasferire beni di origine illecita attraverso il sistema finanziario. Le misure che seguono dovrebbero essere valutate da tutti i portatori di interessi coinvolti, in base ai rispettivi mandati e alle rispettive competenze e in linea con il principio di leale cooperazione, in relazione a ciascun paese terzo con cui è necessario migliorare la cooperazione giudiziaria. Dovrebbero essere attuate in modo flessibile, tenendo conto delle diverse situazioni e del contesto specifico.

g) In linea con i trattati, gli Stati membri mantengono un'ampia competenza per quanto riguarda la determinazione degli strumenti più efficaci per la cooperazione giudiziaria in materia penale con i paesi terzi su base bilaterale. La maggior parte delle misure elencate di seguito è destinata a integrare le misure adottate dagli Stati membri a livello bilaterale nelle loro interazioni con i paesi terzi in materia di cooperazione giudiziaria.

PUBLIC

Conclusioni del Consiglio

1. Il Consiglio sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione giudiziaria in materia penale con i paesi terzi nell'ambito degli sforzi volti a combattere la criminalità organizzata. In tale contesto, e pur sostenendo il proseguimento degli sforzi in materia di cooperazione giudiziaria con i paesi terzi in generale, il Consiglio ritiene che sia necessario adoperarsi ulteriormente. Le nuove misure di cui si propone l'adozione a livello dell'UE sono intese a integrare e rafforzare l'attuale azione dell'UE e l'azione intrapresa dagli Stati membri a livello bilaterale.

2. Le nuove misure dovrebbero concentrarsi sui paesi terzi con i quali ulteriori sforzi sarebbero particolarmente utili per rafforzare la cooperazione giudiziaria nella lotta contro la criminalità organizzata. I paesi terzi possono essere individuati sulla base di criteri pertinenti, come il numero di "obiettivi di elevato valore"[4] situati in paesi terzi interessati da richieste di cooperazione giudiziaria (comprese richieste di estradizione, richieste di assistenza giudiziaria reciproca e richieste in vista della confisca) e la presenza di debolezze significative che contribuiscono alla capacità delle organizzazioni criminali di riciclare denaro o trasferire beni di origine illecita attraverso il sistema finanziario (di seguito denominati, ai fini delle presenti conclusioni, "paesi terzi prioritari").

3. In tale contesto, il Consiglio invita Eurojust, in consultazione se del caso con l'RGE, Europol e l'EPPO, a raccogliere e valutare informazioni sui paesi con i quali la cooperazione rafforzata riveste particolare importanza per la lotta contro la criminalità organizzata e a trasmettere i risultati al Consiglio e alla Commissione per discussione. Nel frattempo, i lavori sulle misure descritte di seguito possono già essere avviati sulla base di una valutazione delle esigenze effettuata da ciascuno Stato membro, dalla Commissione e da Eurojust. Ciò consentirà di migliorare la definizione delle priorità e il coordinamento in futuro.

[4] Gli obiettivi di elevato valore sono individui e organizzazioni criminali che costituiscono il più alto rischio di criminalità organizzata e di forma grave di criminalità, documento di programmazione di Europol 2024-2026, pag. 58.

4. Il Consiglio invita gli Stati membri, la Commissione, Eurojust e l'RGE a organizzare scambi di esperienze e di migliori pratiche tra esperti degli Stati membri in materia di cooperazione giudiziaria con i paesi terzi prioritari. Sarà importante che l'invito a partecipare a tali riunioni sia rivolto non solo ai procuratori e, se del caso, ai giudici istruttori e ai funzionari delle autorità di contrasto, ma anche alle autorità centrali. Anche la flessibilità è importante, tenuto conto del fatto che gli Stati membri hanno gradi diversi di cooperazione ed esigenze differenti in relazione a specifici paesi terzi.

5. Gli Stati membri sono invitati a garantire che le autorità degli Stati membri che sono presenti nei paesi terzi prioritari e svolgono un ruolo nel facilitare la cooperazione giudiziaria, come ad esempio, a seconda dell'organizzazione di ciascuno Stato membro, i funzionari di collegamento, i magistrati di collegamento o le rappresentanze diplomatiche, siano incoraggiate a condividere le esperienze acquisite e le buone pratiche sviluppate nel corso della cooperazione giudiziaria in materia penale con il paese terzo interessato e, se del caso, a discutere eventuali approcci comuni alla comunicazione con le sue autorità. Tali scambi potrebbero essere organizzati in modo informale e flessibile, coinvolgendo se del caso i rappresentanti dell'UE.

6. Eurojust ha sviluppato un'intensa cooperazione con una serie di paesi terzi. Una delle forme di cooperazione è il distacco di pubblici ministeri di collegamento presso Eurojust. Sono stati conclusi diversi accordi di cooperazione e altri sono attualmente in fase di negoziazione e saranno conclusi dall'UE. Questo approccio si è rivelato particolarmente valido. Potrebbero essere necessari ulteriori sforzi in casi giustificati dal punto di vista operativo. Eurojust è invitata a prendere in considerazione il distacco di magistrati di collegamento di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 2018/1727 in determinati casi e, ove possibile, nell'ambito dell'esecuzione del bilancio.

PUBLIC

7. L'esistenza di un accordo internazionale che preveda una base giuridica per la cooperazione giudiziaria con i paesi terzi facilita notevolmente tale cooperazione. Gli Stati membri, il SEAE e la Commissione sono invitati a promuovere l'adesione dei paesi terzi prioritari alle convenzioni del Consiglio d'Europa che forniscono tale base giuridica, in particolare le convenzioni sull'estradizione e sull'assistenza giudiziaria reciproca e i relativi protocolli. L'adesione dovrebbe essere promossa in cooperazione con il Consiglio d'Europa.

8. È importante unire gli sforzi diplomatici per una cooperazione più efficace con i paesi terzi prioritari. Ciò significa anche garantire che le questioni relative alla cooperazione giudiziaria, in particolare le difficoltà nell'ottenere l'estradizione, siano adeguatamente prese in considerazione in discussioni più ampie tra l'UE e tali paesi terzi. Per questa ragione:

   a) la Commissione, in consultazione con Eurojust e se del caso con Europol e il SEAE, è invitata a preparare e aggiornare periodicamente un pacchetto di informazioni per il dialogo con i paesi terzi prioritari, compresi i dati pertinenti sul livello di cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie. Tale pacchetto di informazioni può essere utilizzato nei vari consessi di cooperazione, nei dialoghi politici o nelle visite dei rappresentanti dell'UE. Dovrebbe inoltre essere condiviso con gli Stati membri per i loro contatti con il paese terzo interessato.

   b) La Commissione e gli Stati membri sono invitati a organizzare, se del caso, appositi dialoghi "Team Europa" con i paesi terzi prioritari ai quali siano presenti rappresentanti di alto livello della Commissione e degli Stati membri interessati, allo scopo di discutere specificamente le modalità con cui migliorare la cooperazione giudiziaria su tutti i fronti.

PUBLIC

9. Le misure sopra descritte costituiscono un insieme di strumenti per la cooperazione giudiziaria con i paesi terzi da utilizzare in modo flessibile e in funzione delle circostanze specifiche (compresa la situazione in termini di indipendenza del potere giudiziario, diritti umani e protezione dei dati). Tale insieme di strumenti è particolarmente utile nel quadro degli sforzi supplementari volti a migliorare e intensificare la cooperazione giudiziaria con i paesi terzi prioritari, in coordinamento con gli sforzi in materia di contrasto. L'insieme di strumenti è rilevante anche nel contesto più ampio della cooperazione giudiziaria con i paesi terzi in generale e dovrebbe essere preso in considerazione in tale ambito.

PUBLIC